

Statuto Sociale

ITAS MUTUA

Edizione 2015



Statuto Sociale

ITAS MUTUA



Indice

Articolo 1	Costituzione e sede	6
Articolo 2	Scopo	6
Articolo 3	Contribuzioni	6
Articolo 4	Patrimonio	7
Articolo 5	Gestione sociale	9
Articolo 6	Contributi-colletta	9
Articolo 7	Ammissioni alla Società	9
Articolo 8	Vincolo sociale del Socio-Assicurato	10
Articolo 9	Organi dell'ITAS	11
Articolo 10	Nomina dei Delegati dei Soci	11
Articolo 11	Convocazione delle Assemblee parziali	13
Articolo 12	Assemblea generale ordinaria e straordinaria	13
Articolo 13	Convocazione dell'Assemblea generale	14
Articolo 14	Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni	14
Articolo 15	Assemblee separate	15
Articolo 15 bis	Assemblee separate dei Soci sovventori partner	17
Articolo 16	Consiglio di amministrazione	17
Articolo 17	Convocazione del Consiglio di amministrazione	18
Articolo 18	Validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione	19
Articolo 19	Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione	19
Articolo 20	Comitato esecutivo	20
Articolo 21	Collegio sindacale	21
Articolo 22	Bilancio	22
Articolo 23	Rappresentanza	22
Articolo 24	Durata della società	22
Articolo 25	Termine della Società	23
Articolo 26	Disposizione generale	23

> Articolo 1

Costituzione e sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

> Articolo 2

Scopo

L'ITAS Mutua ha i seguenti scopi:

- a)** la vicendevole assicurazione fra i Soci in tutti i rami assicurativi danni;
- b)** la stipulazione di contratti a premio fisso con i quali l'assicurato acquista la qualità di Socio se l'assicurazione è stipulata unicamente con l'ITAS Mutua ovvero in coassicurazione soltanto con Società da questa controllate;
- c)** l'esercizio della riassicurazione in tutti i rami danni;
- d)** la partecipazione a Compagnie, Consorzi ed altri Enti che compiono operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e di riassicurazione, sia in Italia, sia all'estero;
- e)** le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate;
- f)** l'assunzione e la cessione di partecipazioni in società costituite o costituende, l'acquisto e l'alienazione di valori e di beni immobili e mobili ed ogni operazione finanziaria ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Assicurativo denominato Gruppo ITAS Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 87 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il Gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo assicurativo.

> Articolo 3

Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci Sovventori, così come definiti al successivo art. 4 lettera A punti 2 e 3, è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

> Articolo 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'ITAS Mutua è costituito:

A. dal fondo di garanzia e dal fondo quote sociali alimentati da:

1. contribuzioni dei Soci-Assicurati, nelle misure che saranno annualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione. I relativi fondi hanno lo scopo di coprire in via di anticipazione gli indennizzi e le spese di amministrazione di ciascun ramo esercitato con rivalsa sui rispettivi contributi di assicurazione nonché di rendere possibile una eventuale riduzione di contributi;
2. speciali conferimenti rappresentati da un minimo di 10 a un massimo di 39 quote di Euro 250.000 ciascuna (incrementabili di 10 quote in 10 quote, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione) da parte di Soci-Assicurati e di terzi ai quali viene attribuita la qualifica di Socio sovventore a norma dell'art. 2548 del codice civile; sono comunque salvi i conferimenti effettuati entro la data del 28 aprile 2015 e rappresentati da quote di Euro 258.228,45 ciascuna;
3. ulteriori speciali conferimenti rappresentati da minimo 40 quote di Euro 250.000 ciascuna (incrementabili di 10 quote in 10 quote, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione) da parte di Soci-Assicurati e di terzi ai quali viene attribuita la qualifica di Socio sovventore partner.

B. dagli avanzi di gestione, o da altri proventi straordinari;

C. dai fondi di riserva speciale, costituiti per determinati scopi.

Il patrimonio sociale è inalienabile e indivisibile fra i Soci e, conseguentemente, è vietata qualsiasi distribuzione delle riserve fra gli stessi.

Le quote di cui alla lettera A punto 2 e A punto 3 possono essere trasferite esclusivamente a favore di soggetti che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di conflitto di interessi con la Società e che abbiano caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale riconosciute dal Consiglio di amministrazione, alle condizioni e con le modalità di cui in seguito.

Al fine di accertare le condizioni e i requisiti sopra richiesti, il Socio Sovventore che intenda trasferire dette quote dovrà darne comunicazione al Consiglio di amministrazione (con

indicazione del nominativo del potenziale acquirente e delle altre informazioni necessarie per esprimere il gradimento), affinché questi esprima il proprio gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

Qualora non sussistano le condizioni richieste per il perfezionamento del trasferimento in oggetto, il gradimento sarà negato e il trasferimento non potrà avvenire e quello eventualmente perfezionato non avrà efficacia, il potenziale acquirente non potrà assumere la qualifica di Socio Sovventore né legittimarsi nei confronti della Società all'esercizio dei diritti sociali.

I conferimenti dei Soci Sovventori e dei Soci Sovventori Partner fruttano annualmente un interesse pari al tasso Euribor a 12 mesi, identificato nel valore di chiusura al 31 dicembre – ovvero, se festivo, all'ultimo giorno lavorativo che precede - dell'indice di riferimento aumentato di tre punti.

Il tasso di interesse come sopra indicato non potrà comunque essere superiore:

- quanto ai conferimenti dei Soci sovventori di cui alla lettera A punto 2, all'80 % (ottanta per cento) del tasso medio di rendimento netto realizzato da ITAS Mutua con i propri investimenti;
- quanto ai conferimenti dei Soci sovventori partner di cui alla lettera A punto 3, al 90% (novanta per cento) del tasso medio di rendimento netto realizzato da ITAS Mutua con i propri investimenti.

Per i Soci Sovventori di cui alla lettera A punto 2 e A punto 3, il diritto alla corresponsione dell'interesse annuale verrà meno - e non si provvederà pertanto alla relativa corresponsione – qualora il risultato dell'esercizio relativo, al netto dell'effetto fiscale, del conto economico del bilancio consolidato del Gruppo ITAS, risulti negativo.

La Società potrà procedere alla distribuzione degli utili e gli utili potranno essere distribuiti, in ogni caso, in misura non superiore a quella massima prevista dalle disposizioni normative e regolamentari inderogabili tempo per tempo vigenti.

I Soci Sovventori di cui alla lettera A punto 2 e A punto 3 non avranno diritto ad alcuna partecipazione agli utili distribuiti, essendo la relativa remunerazione globalmente ed esclusivamente rappresentata dall'interesse annuo di cui sopra.

In ordine al godimento dei diritti sopra indicati:

- quanto a coloro che già rivestono la qualifica di Soci Sovventori alla data di efficacia della modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 28 aprile 2015, i rispettivi conferimenti avranno godimento pieno dei diritti disciplinati dalla presente clausola a partire dall'esercizio in corso alla data di efficacia della modifica statutaria medesima;
- quanto ai conferimenti successivi alla data della modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 28 aprile 2015, gli stessi avranno un godimento pro rata e il diritto alla remunerazione ai sensi del presente articolo sarà commisurato al periodo che inizia dalla data di sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

> Articolo 5

Gestione sociale

Le entrate sociali sono divise per ciascun ramo esercitato e sono formate:

- a) da contributi di assicurazione;
- b) dalle rendite provenienti dall'impiego del denaro, dai valori di proprietà e da ogni altro titolo ordinario e straordinario.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

> Articolo 6

Contributi-colletta

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo.

A tal fine il Consiglio di amministrazione esaminerà i risultati della media delle spese per l'esercizio dell'assicurazione e degli indennizzi contabilizzati negli ultimi dieci bilanci sociali approvati, confrontati con la media dei valori di classe dello stesso periodo.

I premi e le addizionali di polizza a premio fisso vanno conteggiati in detrazione delle spese.

Il rapporto risultante rappresenta il tasso di contributo-colletta teorico in base al quale, tenuto conto dell'opportunità di evitare rilevanti oscillazioni delle situazioni di mercato, dell'opportunità di assicurare le maggiori garanzie di solvibilità e la migliore qualità del servizio assicurativo nei confronti dei Soci-Assicurati, il Consiglio di amministrazione fisserà i tassi di contributo-colletta che ogni Socio dovrà pagare per ogni Euro di valore di classe riferito alla polizza.

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle Agenzie principali e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

> Articolo 7

Ammissioni alla Società

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua.

Fatti salvi i Soci sovventori che hanno sottoscritto le quote di Euro 258.228,45 ciascuna entro la data del 28 aprile 2015, possono inoltre partecipare alla Società come Soci Sovventori coloro che hanno sottoscritto, versandone il relativo importo:

- le quote (minimo 10 e massimo 39) di Euro 250.000 ciascuna di cui al precedente art. 4 lettera A punto 2;
- le quote (minimo 40) di Euro 250.000 ciascuna di cui al precedente art. 4 lettera A punto 3.

La qualifica di Socio sovventore e Socio sovventore partner può cumularsi a tutti gli effetti con quella di Socio-Assicurato.

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo mentre per il Socio sovventore e per il Socio sovventore partner con la cessione della titolarità delle quote del fondo di garanzia. In caso di morte di un Socio sovventore e/o di un Socio sovventore partner ed ove gli eredi mantengano indivise le quote, gli eredi stessi sono tenuti nei confronti della Società a designare una sola persona quale loro rappresentante comune.

Nell'ipotesi diversa i diritti del Socio Sovventore e del Socio sovventore partner rimangono sospesi finché non verrà regolarizzata la posizione o con il trasferimento ad una unica persona della titolarità delle quote quale successione a norma di legge o con la designazione del rappresentante unico degli eredi.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

Avuto specifico riguardo ai Soci sovventori di cui all'art. 4 lettera A punti 2 e 3, le quote di Euro 250.000 potranno essere incrementate di ulteriori 10 quote e suoi multipli, su richiesta, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione.

> **Articolo 8**

Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

> **Articolo 9**

Organi dell'ITAS

Sono Organi dell'ITAS Mutua: l'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, le cui deliberazioni sono obbligatorie per i Soci.

Il Collegio sindacale è Organo di controllo.

> **Articolo 10**

Nomina dei Delegati dei Soci

L'Assemblea generale è costituita dai Soci sovventori, dai Soci sovventori partner e dai Delegati dei Soci-Assicurati nominati nelle Assemblee parziali di cui in appresso e da quelli nominati dall'Assemblea generale ai sensi del successivo ultimo comma.

Le Assemblee parziali sono costituite da tutti i Soci persone fisiche (esclusi enti e istituti pubblici e privati) in regola con le obbligazioni sociali e assicurati nel territorio di competenza di ciascuna Agenzia principale dell'ITAS Mutua ed hanno il compito di eleggere nel loro seno i Delegati per l'Assemblea generale.

Sono Agenzie principali le Agenzie che:

- intermediano almeno i due terzi dei loro affari tramite ITAS Mutua;
- non sono controllate e/o collegate a enti o istituti pubblici o privati;
- hanno un'anzianità di mandato ITAS di almeno cinque anni.

Le Agenzie principali nei cui territori di rispettiva competenza i soci hanno diritto a procedere alla nomina dei Delegati sono riunite in cinque gruppi.

Le Agenzie principali che hanno diritto a procedere alla nomina dei Delegati sono riunite in cinque gruppi.

L'assegnazione ai singoli gruppi sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, che provvederà a stabilire insindacabilmente a quale dei suddetti gruppi apparterrà ogni Agenzia principale che acquisterà in futuro il diritto alla nomina di Delegati.

Fermo restando, per ciascuna Agenzia principale, il numero di Delegati in carica alla data del 31 marzo 2013, il diritto alla nomina di nuovi Delegati è conferito in ragione di uno ogni duemilacinquecento polizze di Soci-Assicurati. In ogni caso il numero massimo di Delegati per Agenzia non può superare le dieci unità. Ai suddetti effetti si conteggeranno al cento per cento le polizze di tutti i rami e al cinquanta per cento quelle del ramo RCA.

La verifica dell'esistenza del numero legale di polizze necessarie ai fini della nomina di Delegati sarà effettuata con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

Nell'ordine di rotazione che sarà stato prefissato dal Consiglio di amministrazione, ogni anno un gruppo di Agenzie principali convoca, nella località dove queste hanno la loro sede, le rispettive Assemblee parziali, le quali procedono, a maggioranza relativa di voti, alla elezione dei Delegati.

I Delegati devono essere persone fisiche che siano Soci - Assicurati, con esclusione dei soci sovventori e soci sovventori partner e durano in carica cinque anni.

Il Delegato che perde la qualifica di Socio-Assicurato decade automaticamente dalla carica.

Il Delegato che per qualsiasi motivo cessasse dalla carica sarà sostituito con altro Delegato, nominato dall'Assemblea generale nell'ambito del gruppo e dell'Agenzia principale ai quali apparteneva il Delegato decaduto. Nello stesso modo si provvederà alla nomina del Delegato qualora, per qualsiasi motivo, un'Assemblea parziale non provvedesse alla nomina. I Delegati così nominati cesseranno dalla carica assieme al rispettivo gruppo di Delegati.

I Delegati, quali rappresentanti dei Soci ed espressione delle finalità e della struttura mutualistica dell'Istituto nell'ambito della realtà economica e sociale del territorio di competenza dell'Agenzia principale, debbono risiedere in tale territorio ed essere in regola con le obbligazioni sociali.

I Delegati sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Il computo dei tre mandati decorre dal primo mandato conferito successivamente alla data del 1° gennaio 2014.

Non possono essere nominati Delegati né i dipendenti dell'ITAS Mutua, né gli Agenti o i loro collaboratori, né persone che abbiano funzioni in altre Società assicuratrici concorrenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, anche se possessore di più polizze. Nel caso di più contraenti di polizza il diritto di voto può essere esercitato soltanto da uno di essi verso produzione della o delle polizze anche in rappresentanza degli altri e senza particolare delega.

Il Socio può delegare altro Socio mediante delega sottoscritta da lui e da due testimoni.

Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque altri Soci.

L'elezione dei Delegati è fatta a scrutinio palese, salvo che la maggioranza non deliberi di procedere per acclamazione.

Il Consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno nell'interesse dell'ITAS Mutua, propone la nomina a Delegati di altri eventuali Soci-Assicurati, in regola con le obbligazioni sociali, oltre quelli di diritto delle Assemblee parziali.

La nomina di tali Delegati sarà effettuata dall'Assemblea generale e gli eletti dureranno in carica cinque anni: il numero di tali Delegati non può superare il venti per cento del numero complessivo dei Delegati di diritto delle Assemblee parziali.

> Articolo 11

Convocazione delle Assemblee parziali

La convocazione delle Assemblee parziali è fatta mediante affisso alla Sede sociale e alle Agenzie principali che hanno diritto a procedere alla nomina di Delegati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, e l'ordine del giorno dell'Assemblea parziale.

Il Consiglio di amministrazione può ricorrere ad altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Le Assemblee parziali sono validamente costituite qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

Esse sono presiedute da un Socio delegato dal Consiglio di amministrazione, oppure, in mancanza di questi, eletto dalle Assemblee medesime.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati e devono risultare da un verbale firmato dal Presidente e da due Scrutatori nominati dall'Assemblea. Il Presidente deve curare l'invio del verbale alla Sede dell'ITAS Mutua, dove sarà conservato negli atti.

> Articolo 12

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

È di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:

- a)** eleggere gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, e fissarne gli emolumenti, come pure le diarie per i Delegati;
- b)** approvare le politiche di remunerazione da applicarsi agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti, agli intermediari ed ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- c)** eleggere i Delegati mancanti o di sua competenza, secondo le norme dell'art. 10;

- d) approvare il bilancio annuale;
- e) conferire, in base alle norme di legge, l'incarico per il controllo contabile ad una società specializzata iscritta nell'albo speciale delle Società di revisione;
- f) ogni altro compito attribuitole dalla legge.

L'assemblea straordinaria è competente per le materie riservatele dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto al successivo art. 15.

> Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige ed in luoghi facilmente accessibili con mezzi meccanici almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria saranno inoltre convocate ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci ai sensi dell'art. 21, penultimo comma.

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicare ai Delegati, ai Soci Sovventori e ai Soci Sovventori Partner almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo posta elettronica o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'avviso di convocazione è inoltre pubblicato sul sito internet della Società e/o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

> Articolo 14

Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati e dei Soci sovventori e Soci sovventori partner intervenuti. Non sono ammesse deleghe da parte dei Delegati dei Soci-Assicurati.

L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati in carica e di almeno due dei Soci Sovventori (per tali intendendosi sia i Sovventori che i Sovventori Partner); in seconda convocazione con

la presenza di almeno un terzo dei Delegati in carica e qualunque sia il numero di Soci Sovventori.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui un Delegato dei Soci sia contemporaneamente Socio sovventore, lo stesso può farsi rappresentare in Assemblea, per i voti che gli competono quale Socio sovventore, da altro Socio sovventore.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; in loro assenza da un Delegato nominato dall'Assemblea stessa.

Ad ogni Delegato compete un voto.

Ad ogni Socio sovventore di cui all'art. 4, lett. A punto 2 compete un voto, a prescindere dal numero delle quote sottoscritte.

Ad ogni Socio sovventore partner di cui all'art. 4, lett. A punto 3 competono cinque voti.

I voti spettanti ai Soci sovventori e ai Soci sovventori partner, come tali, devono in ogni caso essere complessivamente inferiori al 50% del numero dei voti spettanti ai Delegati dei Soci-Assicurati.

Nel caso in cui trovi applicazione detto limite, il numero dei voti dei Soci sovventori sarà ridotto a cura del Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, in misura proporzionale al numero delle rispettive quote; per le eventuali frazioni che si venissero a determinare a seguito di tale operazione, si procederà ad un raggruppamento a cura degli interessati, che delegheranno il corrispondente voto ad uno fra di essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il verbale dell'Assemblea generale è reso autentico con la firma del Presidente e del Segretario nominato fra i Delegati, o da un Notaio per i casi previsti dalla legge.

> **Articolo 15**

Assemblee separate

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la riduzione della durata dell'Istituto, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero vengono deliberate da un'Assemblea generale, successiva alle Assemblee separate, in deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Il Presidente, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da un decimo dei Soci, deve convocare tutti i Soci-Assicurati in regola con le obbligazioni sociali in tante Assemblee separate quante sono le agenzie ITAS Mutua, nonché tutti i Soci sovventori in un'unica Assemblea separata.

Per la convocazione delle Assemblee separate, oltre alla pubblicità di legge, è richiesta l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e presso ciascuna Agenzia dell'Istituto, almeno un mese prima della data fissata per le riunioni.

Gli avvisi di convocazione devono contenere le indicazioni relative al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno dell'Assemblea separata. Inoltre devono altresì indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'Assemblea generale successiva a quelle separate, la quale avrà necessariamente il medesimo ordine del giorno. Tale Assemblea generale si tiene nel territorio della regione Trentino Alto Adige, in luogo facilmente accessibile e deve essere convocata da 15 a 30 giorni dopo la data prevista per le Assemblee separate.

Le Assemblee separate dei Soci-Assicurati si tengono nei singoli Comuni ove hanno sede le Agenzie di competenza, mentre l'Assemblea separata dei Soci sovventori si tiene nella città di Trento. Esse dovranno svolgersi contemporaneamente o, comunque, nell'arco della stessa giornata.

Nelle Assemblee separate ciascun Socio-Assicurato può rappresentare altri Soci-Assicurati fino ad un massimo di cinque; i Soci sovventori possono liberamente rappresentarne altri in forza di semplice procura scritta.

Il Presidente di ciascuna Assemblea separata è nominato a maggioranza dei Soci presenti e rappresentati; i compiti di segreteria sono svolti da un Notaio, il cui verbale deve indicare il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari alla proposta di delibera.

I Soci provvedono a nominare un rappresentante per ciascuna espressione di volontà emersa e votata in Assemblea, scelto tra i Soci presenti, il quale deve dichiarare in seduta di accettare l'incarico, altrimenti si procede a nuova nomina.

Nell'Assemblea generale successiva, i predetti rappresentanti dispongono del numero dei voti rispettivamente espressi e loro conferiti dalle Assemblee separate, così come risultanti dai relativi verbali notarili; ciascun rappresentante dei Soci sovventori dispone del numero di voti corrispondenti al numero di quote (di euro 258.228,45) sottoscritte dai sovventori che l'hanno nominato, con il limite massimo di 5 voti per Socio rappresentato. In ogni caso il numero dei voti espressi dai rappresentanti dei Soci sovventori deve essere inferiore a quelli espressi dai rappresentanti dei Soci-Assicurati.

I rappresentanti non possono delegare altri a votare in Assemblea, salvi impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

All'Assemblea possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate.

L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole di tanti rappresentanti che esprimano almeno i voti dei due terzi dei Soci aventi diritto a partecipare alle Assemblee separate, in prima convocazione, e della metà più uno in seconda.

Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate o abrogate soltanto secondo le modalità, i meccanismi e le maggioranze prescritte dall'articolo stesso.

> Articolo 15 bis

Assemblee separate dei Soci sovventori partner

Le assemblee separate, richieste per la trasformazione, la fusione, la scissione, la riduzione della durata dell'Istituto, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero, dovranno tenersi, con le medesime modalità previste per i Soci sovventori dall'art. 15, anche per i Soci sovventori partner di cui all'art. 4, lett. A punto 3.

A tal fine, nell'assemblea generale successiva alle assemblee separate, ciascun rappresentante dei Soci sovventori partner dispone del numero di voti corrispondenti al numero di quote sottoscritte dai sovventori partner che l'hanno nominato, con il limite massimo di 5 voti per Socio sovventore partner rappresentato. In ogni caso, il numero dei voti espressi dai rappresentanti dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner deve essere inferiore a quelli espressi dai rappresentanti dei Soci-Assicurati.

> Articolo 16

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- A.** non meno di 9 e non più di 11 Consiglieri eletti dai Delegati fra i Soci-Assicurati non sovventori in regola con le obbligazioni sociali a maggioranza relativa di voti; prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti anzidetti;
- B.** 1 ulteriore Consigliere nominato dai Soci sovventori di cui all'art. 4, lettera A punto 2;
- C.** 1 Consigliere nominato per ogni Socio sovventore partner di cui all'art. 4, lettera A punto 3 con il massimo di due complessivi.

Ai fini della nomina dei Consiglieri di Amministrazione di rispettiva spettanza ai sensi del primo comma, i Delegati, i soci sovventori di cui all'art. 4, lett. A punto 2 e i soci Sovventori partner di cui all'art. 4, lett. A punto 3 procederanno nell'ambito della medesima assemblea generale con votazioni separate.

I Delegati eleggeranno i componenti del Consiglio di amministrazione di propria spettanza a maggioranza relativa di voti.

I Soci sovventori di cui all'art. 4, lettera A punto 2 eleggeranno il componente del Consiglio di amministrazione di propria spettanza a maggioranza relativa di voti. Nel caso in cui vi sia una parità di voti sì che, per l'effetto, non sia possibile individuare il candidato da eleggere, verrà data preferenza al candidato espresso dal Socio sovventore che disponga del maggior numero di quote e – a parità di quote - che da più tempo abbia assunto in ITAS Mutua tale qualifica.

Quanto ai Soci sovventori partner di cui all'art. 4, lettera A punto 3 nel caso in cui vi sia un solo Socio sovventore partner, questi designerà un unico Consigliere; nel caso in cui vi siano due Soci sovventori partner, ciascuno designerà un Consigliere; se, infine, siano più di due, tali Soci eleggeranno i componenti del Consiglio di amministrazione di propria spettanza a maggioranza relativa di voti. Nel caso in cui vi sia una parità di voti sì che, per l'effetto, non sia possibile individuare il candidato da eleggere, verrà data preferenza al candidato espresso dal Socio sovventore partner che disponga del maggior numero di quote e – a parità di quote - che da più tempo abbia assunto in ITAS Mutua tale qualifica.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

I consiglieri non potranno avere più di cinque analoghi incarichi in Società quotate, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta successiva all'Assemblea generale che lo ha nominato, elegge a maggioranza relativa di voti, fra i propri membri, il Presidente e uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.

La prima adunanza viene presieduta dal componente più anziano di età.

> Articolo 17

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne sia ravvisata la necessità oppure ne sia fatta domanda da almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio inoltre può essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci ai sensi dell'art.21.

La convocazione del Consiglio si effettua mediante avviso di convocazione (che può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico), che deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi fax o e-mail - spediti all'indirizzo o al numero di fax o all'indirizzo e-mail precedentemente comunicati dai componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione di giorno, ora, luogo della riunione, ordine del giorno.

> Articolo 18

Validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Alle riunioni assiste, con le funzioni di Segretario e con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ITAS Mutua, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono trascritte nel Libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazioni, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

> Articolo 19

Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a)** determinare i poteri e le facoltà del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- b)** la nomina del Direttore Generale, di uno o più Vicedirettori generali, Direttori o altri Dirigenti per i vari servizi, determinandone i poteri;
- c)** deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei Soci;
- d)** stabilire i rami di assicurazione da esercitarsi, deliberare circa l'assunzione di rischi accessori di qualsiasi genere, le condizioni generali e particolari di polizza e le tariffe e l'assunzione di contratti speciali a premio fisso;
- e)** compilare il bilancio annuale con le relative proposte e approvare i contributi dovuti dai Soci, comprese le tasse d'entrata;
- f)** approvare le norme di riassicurazione e relativi trattati;
- g)** deliberare l'istituzione di sedi secondarie, di Agenzie e rappresentanze, anche se all'estero;
- h)** assumere o licenziare il personale di qualsiasi grado e categoria e stabilire le mansioni e il trattamento economico;

- i) provvedere a tutte le operazioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio sociale, compresi l'acquisto e l'alienazione di valori e di beni immobili e mobili;
- j) deliberare, quale società beneficiaria o incorporante, la scissione o la fusione di società interamente possedute;
- k) deliberare l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative aventi carattere imperativo e non derogabile.

La suddetta elencazione è semplicemente indicativa, dovendosi ritenere il Consiglio di amministrazione come investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, quindi con facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea generale.

È fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di riferire tempestivamente al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall'Istituto o dalle sue società controllate, riferendo in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, debbono formare oggetto di apposita relazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

> **Articolo 20**

Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto:

- dal Presidente;
- dal Vicepresidente vicario;
- da ulteriori tre Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente vicario.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti, nelle deliberazioni palesi, decide il voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Alle riunioni assiste, con le funzioni di Segretario e con voto consultivo, il Direttore Generale o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono trascritte su un apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

> Articolo 21

Collegio sindacale

L'Assemblea generale nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità, è necessario che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a)** attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b)** funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

tenuto presente che:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
- sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

I candidati alla nomina di Sindaco, entro il termine di 15 giorni antecedente la data dell'Assemblea generale in prima convocazione, devono depositare presso la sede della Società un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche.

L'Assemblea generale procederà alla nomina del Presidente.

I Sindaci non potranno avere più di dieci analoghi incarichi in Società quotate o altre Società assicurative, con esclusione dal computo delle Società controllanti e controllate dall'Istituto.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea generale, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinati dalle norme di legge.

> Articolo 22

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio, in conformità alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali.

Il bilancio, insieme alla relazione degli Amministratori e ad ogni altro documento prescritto dalla legge, sarà comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio resterà depositato in copia nella Sede della Società insieme alle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci, nonché ad ogni altro documento prescritto dalla legge durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finché non sia approvato. I Delegati e i Soci Sovventori di cui all'art. 4 lettera A punti 2 e 3 potranno prenderne visione solo personalmente.

Il bilancio verrà quindi approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Tale termine può essere prorogato fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 11 comma 3° del D.L.vo. 26 maggio 1997 N° 173 e sue eventuali modifiche.

> Articolo 23

Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

> Articolo 24

Durata della società

La durata dell'ITAS Mutua è fissata a tutto l'anno duemilasettantuno.

L'Assemblea generale dei Delegati, almeno 3 anni prima della scadenza del predetto termine, delibererà sulla eventuale proroga. In tal caso la Società proseguirà normalmente la propria attività, senza diritto di recesso per i soci.

> Articolo 25

Termine della Società

Laddove l'Assemblea dei Delegati non deliberasse ai sensi dell'articolo precedente la proroga dell'ITAS Mutua, dovrà essere convocata entro il 31 dicembre 2071 una nuova Assemblea dei Delegati per la nomina dei liquidatori e per la decisione sulla destinazione dei fondi di garanzia e quote sociali effettivamente versate dai Soci. Il rimborso dei conferimenti versati a norma dell'art. 2548 c.c. sarà effettuato dopo l'estinzione degli obblighi sociali. L'eventuale patrimonio sociale residuo sarà devoluto integralmente ai fondi per la promozione e lo sviluppo della mutualità e cooperazione.

Nel caso in cui l'Assemblea generale conseguente alle Assemblee separate di cui all'art. 15 deliberi lo scioglimento della Società, entro 15 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati che nominerà i liquidatori e deciderà in merito al rimborso dei conferimenti ed alla devoluzione del fondo, così come indicato nel comma precedente.

> Articolo 26

Disposizione generale

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti.

NOTE:

Modificazioni succedutesi nel tempo dello Statuto sociale dell'ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni - Compagnia di assicurazione istituita con rescritto sovrano del 5 ottobre 1821 dell'Imperatore Francesco I d'Asburgo.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 3.7.1929 N. 2/1929 cronol.

Modificazione dd. 27.4.1930.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 23.5.1930 N. 939/30 Reg. Ric. Vol.

Modificazione dd. 30.5.1935.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 24.6.1935 Cr. N. 2751. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria Commerciale del R. Tribunale stesso in data 3 agosto 1935. Inscritto al N. 194 del Registro d'ordine trascritto al N. 11 Volume 2-I-1 Società 1 allegato al fascicolo 2 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 21.8.1935, N. 15 al N. 306 d'avviso.

Modificazione dd. 14.5.1939.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 22.6.1939 Cron. 1413. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del R. Tribunale stesso in data 28.6.1939. Inscritto al N. 1998 del Registro d'ordine trascritto al N. 20 Vol. 2-I-1 Società N. 1 allegato al fascicolo 2 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 1.7.1939 N. 1 al N. 4 d'avviso.

Modificazione dd. 19.6.1945.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 6.7.1945 N. 100/45 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del R. Tribunale stesso in data 19.7.1945. Inscritto al N. 227 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2 Vol. 1 Società allegato al fascicolo 1 dell'anno 1945. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 28.7.1945 N. 8 al N. 25 d'avviso.

Modificazione dd. 17.12.1945.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 31.1.1946 N. 11/46 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 15.2.1946. Inscritto al N. 61 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. 1, Società 1 allegato nel fascicolo 5 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 23.2.1946 N. 58 al N. 271 d'avviso.

Statuto Sociale 25

Modificazione dd. 12.7.1949.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 1.8.1949 N. 300/49 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 25.8.1949. Inscritto al N. 750 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I Società N. 1, allegato nel fascicolo 1 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 16 settembre 1949, N. 30.

Modificazione dd. 15.6.1954.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 21.7.1954. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 29.7.1954. Inscritto al N. 895 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 13.8.1954, N. 33.

Modificazione dd. 8.6.1957.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 25.6.1957. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 6.7.1957. Inscritto al N. 1393 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 19.7.1957, N. 29.

Modificazione dd. 23.6.1972.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 4.8.1972. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 9.8.1972. Inscritto al N. 2235 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 1.9.1972, N. 36.

Modificazione dd. 26.6.1978.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 27.7.1978. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 11. 8.1978. Inscritto al N. 3061 del Registro d'ordine, trascritto al n. 3190 Reg. Società.

Modificazione dd. 5.12.1981.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 21.1.1982. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 4.1.1982. Inscritto al N. 618 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

Modificazione dd. 25.6.1990.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 20.9.1990. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 10.10.1990. Inscritto al N. 8158 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

Modificazione dd. 29.6.1991.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 8.8.1991. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 21.8.1991. Inscritto al N. 6501 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

Modificazione dd. 30.4.1999.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 27.5.1999. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 25.6.1999. Trascritto al n. 3190 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 29.4.2000.

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 15.6.2000. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 28.6.2000. Trascritto al n. 3190 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 27.4.2002.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 15.05.2002. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 26.4.2003.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 19.05.2003. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 30.4.2004.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 18.05.2004. Trascritto al n. 1866 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 26.4.2008.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 28.05.2008. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 28.4.2012.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 14.6.2012 – prot. n. 18025 Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 24.04.2013.

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 24/06/2013 – prot. n. 14514/2013 del 30/04/2013 Registro Imprese di Trento.

Modificazione dd. 28.04.2015

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 17/06/2015 – prot. N. 27586 Registro Imprese di Trento.





Edizione 2015

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38123 Trento
Tel. 0461 891 711
segreteria.dirgen@gruppaitas.it
www.gruppaitas.it